



PROVINCIA DI COMO
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO – Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

Servizio Rifiuti

Tel. 031.230.447

Ref.: Arch. Paolo Negretti

e-mail: paolo.negretti@provincia.como.it

Rif. 09.11 fasc.50/2016

Data e protocollo della PEC di trasmissione

Oggetto: Ditta: AMQ Ambiente di Qarri Arber con sede legale in Mariano Comense via Sant'Antonio da Padova 84. Provvedimento della Provincia di Como n° 60/2022 del 31/01/2022, di rinnovo, dell'Autorizzazione Unica all'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12 – R3 – R4 – R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84. Art. 208, comma 12, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Accettazione fidejussione.

Trasmissione via p.e.c.

info@pec.amqambiente.it
info@pec.pegasoambiente.com

aato@pec.provincia.como.it

comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it

dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

[posta interna](#)

dgrin@pec.minambiente.it
MATTM@pec.minambiente.it

Spett.le ditta
AMQ Ambiente
Via Sant'Antonio da Padova 24
22066 – MARIANO COMENSE

Spett.le
Ufficio d'Ambito
della Provincia di Como
Via Borgovico 148
22100 – COMO

Egr. Sig.
SINDACO
del Comune di
22066 – MARIANO COMENSE

Spett.le
A.R.P.A. Dipartimento Como-Varese
Sede provinciale di Como
Via Einaudi, 1
22100 – COMO

Settore Polizia Locale
Servizio Vigilanza Ambientale
SEDE

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento
Via Cristoforo Colombo 44
0147 – ROMA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
ISPRA
Via Vitaliano Brancati 48
0144 - ROMA

e, p.c.

assicuratricemilanese@legalmail.it

Spett.le
Assicuratrice Milanese SpA
Corso Libertà 53
41018 – SAN CESARIO (Mo)

Con la presente si comunica che la garanzia finanziaria n° 2027015912551 del 23/02/2022, come modificata dall'Appendice n° 2, della Società Assicuratrice Milanese SpA, prestata a fronte del Provvedimento della Provincia di Como n° 60/2022 del 31/01/2022, di rinnovo, dell'Autorizzazione Unica all'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12 – R3 – R4 – R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84 è conforme alle disposizioni della delibera della Giunta Regionale n° 19461 del 19 novembre 2004 e, di conseguenza, si procedere alla notifica del citato provvedimento di autorizzazione.

La presente nota va conservata in allegato al Provvedimento della Provincia di Como, n° 60/2022 del 31/01/2022 e comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Questa Amministrazione rimane comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Dott.sa Eva Cariboni)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RIFIUTI
ARIA ED ENERGIA
(Stefano Noseda)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Referente : Arch. Paolo Negretti
Tel. 031/230.447; mail: paolo.negretti@provincia.como.it

Rif. 09.11 fasc .50/2016



PROVINCIA DI COMO

“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Ditta: AMQ Ambiente di Qarri Arber con sede legale in Mariano Comense via Sant'Antonio da Padova 84. Rinnovo dell'Autorizzazione Unica all'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12 – R3 – R4 – R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84. Art. 208, comma 12, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Dott.sa Eva Cariboni)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



LA DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Ditta: AMQ Ambiente di Qarri Arber con sede legale in Mariano Comense via Sant'Antonio da Padova 84. Rinnovo dell'Autorizzazione Unica all'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12 – R3 – R4 – R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84. Art. 208, comma 12, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTI:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
- il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
- Il D.lgs. 24 giugno 2003 n° 209 e s.m.i.;
- il D.lgs. 25 luglio 2005 n° 151 e s.m.i.;
- il D.lgs. 03 settembre 2020 n° 116;
- Il D.lgs. 14 marzo 2014 n° 49;
- il D.lgs. 209/2003 e s.m.i.
- il D.lgs. 03 settembre 2020 n° 119;
- la Legge 2 novembre 2019 n° 128;
- il Regolamento del Consiglio (UE) 31 marzo 2011 n° 333/2011;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 2012 n. 134;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n° U-0402843 del 21/09/2011;
- la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997;
- la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;
- la DGR n° 4174 del 30 dicembre 2020;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale, in forza dell'art. 16 della Legge Regionale 26/2003 e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n° 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";



RICHIAMATO il Provvedimento Dirigenziale, del Responsabile del Servizio Rifiuti del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, n° 64/A/ECO del 14/10/2011 di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84. Art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006e s.m.i. e artt. 7 e 8 del D.lgs. n° 151 del 25/07/2005 e s.m.i. Rilasciato alla ditta Qarri Arber con sede legale in Cantù, Corso Unità d'Italia 2;

RICHIAMATO il Provvedimento Dirigenziale, del Responsabile del Servizio Rifiuti del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como n° 37/A/ECO del 14 giugno 2012 di voltura del Provvedimento Dirigenziale n° 64/A/ECO del 14/10/2011, rilasciato alla ditta Qarri Arber con sede legale in Cantù, Corso Unità d'Italia 2, di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84, a favore della ditta AMQ Ambiente di Qarri Arber con sede legale in Mariano Comense via Sant'Antonio da Padova 84;

RICHIAMATO il Provvedimento dello SUAP di Mariano Comense n° AP1409 – 324/2019 del 11/06/2020 di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12 – R3 – R4 – R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84., rilasciato alla ditta di che trattasi;

PRESO ATTO:

- che la ditta AMQ Ambiente di Qarri Arber con sede legale in Mariano Comense via Sant'Antonio da Padova 84, ha presentato istanza in data 15/04/2021, alla Provincia di Como, tramite il portale di Regione Lombardia: procedimenti.servizirl.it (SAUR176519), tendente ad ottenere il rinnovo, senza modifiche, dell'Autorizzazione Unica alla gestione di impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12 – R3 – R4 – R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84;
- che la ditta di che trattasi ha integrato la documentazione relativa all'istanza di rinnovo in data 11/08/2021;
- del parere, prot. 2934 del 31/05/2021, dell'Ufficio d'Ambito di Como;
- del parere, prot. U.0008383 del 15/06/2021, del Comando Vigili del Fuoco di Como;
- del parere dell'ARPA Dipartimento di Como prot. 194368 del 14/12/2021, in atti provinciali prot. 50298 del 15/12/2021, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, precisando che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto, sono riportati nell'Allegato Tecnico della Provincia di Como, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;



- l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è determinato in **€ 55.184,10** ed è relativo a:
- messa in riserva in ingresso (R13) di **364 m³** di rifiuti non pericolosi destinati a trattamento finalizzato a recupero (disassemblaggio e preparazione per il riutilizzo R12 - R3 - R4 - R5), pari a **€ 64.289,76** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 6.428,98**;
- messa in riserva in ingresso (R13) di **36,60 m³** di rifiuti non pericolosi senza trattamento, pari a **€ 6.464,37** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 646,44**;
- messa in riserva in ingresso (R13) **162 m³** di rifiuti pericolosi, finalizzata alla preparazione per il riutilizzo (R3 - R4 - R5) pari a **€ 57.226,56** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 5.722,66**;
- messa in riserva in uscita (R13) di **100 m³** di rifiuti non pericolosi pari a **€ 17.662,08**;
- messa in riserva in uscita (R13) di **10 m³** di rifiuti pericolosi pari a **€ 3.532,56**;
- Trattamento di **6.000 t/a**: Operazioni di selezione/cernita e di preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi: R12 - R3 - R4 - R5 e di preparazione per il riutilizzo di rifiuti pericolosi: R3 - R4 - R5, pari a **€ 21.191,38**;
- l'istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato Tecnico sopra richiamato;

DA ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art 208, comma 12, del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della documentazione presentata, la ditta AMQ Ambiente di Qarri Arber con sede legale in Mariano Comense via Sant'Antonio da Padova 84, al rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12 - R3 - R4 - R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato Tecnico della Provincia di Como che costituisce parte integrante del presente provvedimento;



2. di stabilire, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., che la durata dell'autorizzazione è di 10 (dieci) anni dalla data di emanazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nei precedenti Provvedimenti Dirigenziali che si intendono integralmente riportate, nell'allegato tecnico della Provincia di Como, ad eccezione di quelle variate con il presente atto;
4. che l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è determinato in **€ 55.184,10** ed è relativo a
 - messa in riserva in ingresso (R13) di **364 m³** di rifiuti non pericolosi destinati a trattamento finalizzato a recupero (disassemblaggio e preparazione per il riutilizzo R12 - R3 - R4 - R5), pari a **€ 64.289,76** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 6.428,98**;
 - messa in riserva in ingresso (R13) di **36,60 m³** di rifiuti non pericolosi senza trattamento, pari a **€ 6.464,37** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 646,44**;
 - messa in riserva in ingresso (R13) **162 m³** di rifiuti pericolosi, finalizzata alla preparazione per il riutilizzo (R3 - R4 - R5) pari a **€ 57.226,56** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 5.722,66**;
 - messa in riserva in uscita (R13) di **100 m³** di rifiuti non pericolosi pari a **€ 17.662,08**;
 - messa in riserva in uscita (R13) di **10 m³** di rifiuti pericolosi pari a **€ 3.532,56**;
 - Trattamento di **6.000 t/a**: Operazioni di selezione/cernita e di preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi: R12 - R3 - R4 - R5 e di preparazione per il riutilizzo di rifiuti pericolosi: R3 - R4 - R5, pari a **€ 21.191,38**;e che tale cauzione deve essere valida, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i 12 mesi successivi;
5. che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dall'impianto, da parte della ditta AMQ Ambiente di Qarri Arber;
6. che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio della Provincia di Como per la necessaria autorizzazione;
7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;



8. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell'ambiente, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro e per ciò che concerne gli aspetti edilizi ed urbanistici connessi alle opere civili inerenti l'impianto;

DISPONE

9. la notifica del presente provvedimento alla ditta AMQ Ambiente di Garri Arber, al Comune di Mariano Comense, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Como, alla Provincia di Como Settore Polizia Locale, all'Ufficio d'Ambito di Como al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ad ISPRA, subordinatamente alla presentazione e accettazione, da parte della Provincia di Como, delle garanzie finanziarie di cui al punto 4;

DÀ ATTO

10. che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;
11. che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria, dell'area interessata;
12. che, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:
 1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
 2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Dott.sa Eva Cariboni)



Ditta: AMQ Ambiente di Qarri Arber con sede legale in Mariano Comense via Sant'Antonio da Padova 84. Rinnovo dell'Autorizzazione Unica all'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R12 – R3 – R4 – R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Mariano Comense, Via Sant'Antonio da Padova 84. Art. 208, comma 12, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti:

1. Descrizione dell'impianto

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 2.190 m² di cui: 1.220 m² posti in un fabbricato industriale esistente con struttura in cemento armato pavimentata in cls, 702 m² di superficie scoperta pavimentata in asfalto e 268 m² di superficie a verde. L'area interessata dall'impianto risulta censita al N.C.T.R. del comune di Mariano Comense e occupa il mappale 4207, sub 701, 703 e 704, del foglio 18 e, sulla base della documentazione presentata, risulta in disponibilità alla ditta AMQ Ambiente di Qarri Arber;
- 1.2 La suddetta area ricade in zona "P2 Ambito produttivo comparto soggetto a PCC", così come dichiarato dalla ditta in argomento sulla base dei contenuti del P.G.T. vigente nel Comune di Mariano Comense;
- 1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla tavola di progetto n° 5 "Layout Impianto scala 1:100, del 24/07/2021, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 1.4 Vengono effettuate operazioni di recupero e smaltimento come di seguito indicate:
 - messa in riserva (R13);
 - selezione e cernita (R12) e disassemblaggio dei RAEE (R12);
 - trattamento ai fini del recupero R3 – R4 – R5, da considerarsi non come recupero di materia ma come operazioni di preparazione per il riutilizzo consistenti nel controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere **reimpiegati** senza altro pretrattamento, come definito dall'art. 183 comma 1 lett. q) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo dovranno essere condotte nel rispetto del parere di ARPA dipartimento di Como e del protocollo operativo descritto nella relazione tecnica approvata, redatto sulla base delle specifiche del Centro di Coordinamento RAEE;



1.7 la tabella dei rifiuti conferibili presso l'impianto di che trattasi, viene integrata con le operazioni sui rifiuti che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) e modificata come di seguito indicato:

Codici EER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO			Operazioni di Recupero	Caratteristiche degli EoW e Norma Tecnica di Riferimento
	R13	R12	Preparazione per il Riutilizzo (R3 – R4 – R5)		
08.03.18	X				
15.01.01	X				
15.01.02	X				
16.02.11*	X	X	X Frigoriferi e Congelatori	Preparazione per il Riutilizzo	Prodotti o componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti, conformi alla norma CEI EN 60335-1 e al parere dell'ARPA di Como e alle specifiche del Centro di Coordinamento RAEE
16 02 13*	X	X			
16.02.14	X	X	X Lavatrici, Laptop Notebook, PC, Stampanti e Lavastoviglie	Cernita, raggruppamento ed eventuale separazione delle componenti valorizzabili. Eventuale Preparazione per il Riutilizzo	Prodotti o componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti, conformi alla norma CEI EN 60335-1 e al parere dell'ARPA di Como e alle specifiche del Centro di Coordinamento RAEE
16 02 15*	X	X			
16.02.16	X	X			
16 06 01*	X	X			
16 06 02*	X	X			
16.06.04	X				
16.06.05	X				
17.04.02	X				
17.04.05	X				
20.01.21*	X	X			
20.01.23*	X	X	X Frigoriferi e Congelatori	Eventuale preparazione per il Riutilizzo	Prodotti o componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti, conformi alla norma CEI EN 60335-1 e al parere dell'ARPA di Como e alle specifiche del Centro di Coordinamento RAEE
20.01.33*	X	X			
20.01.34	X				
20.01.35*	X	X			
20.01.36	X	X	X Lavatrici, Laptop Notebook, PC, Stampanti e Lavastoviglie	Cernita, raggruppamento ed eventuale separazione delle componenti valorizzabili. Eventuale Preparazione per il Riutilizzo	Prodotti o componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti, conformi alla norma CEI EN 60335-1 e al parere dell'ARPA di Como e alle specifiche del Centro di Coordinamento RAEE



1.8 Scheda Riassuntiva delle caratteristiche impianto:

Scheda Riassuntiva Caratteristiche Impianto	
Ragione sociale	AMQ Ambiente di Garri Arber
Sede unità locale	Mariano Comense via Sant'Antonio da Padova 84
Tipologia autorizzazione	Varianti sostanziali, dell'autorizzazione unica art. 208, comma 19, D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.
Processo di recupero	Messa in riserva (R13); selezione e cernita (R12); trattamenti ai fini del recupero (R3 – R4 – R5) che generano EoW da considerarsi non come recupero di materia ma come operazioni di preparazione per il riutilizzo consistenti nel controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
EER coinvolti nelle operazioni di recupero che generano EoW	16.02.11* - 16.02.14 - 20.01.23* - 20.01.36
EoW	Prodotti o componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

2 Prescrizioni.

2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il Gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure, anche in conformità ai disposti della Legge 116 dell'11 agosto 2014:

- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e eventuale idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della non pericolosità.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (*singolo produttore*), nel qual caso la verifica dovrà essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine e comunque con cadenza almeno semestrale.

2.2 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;



- 2.3 la ditta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla documentazione relativa ove prevista (registri di carico e scarico, MUD, formulari) dalla vigente normativa in materia;
- 2.4 i materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di selezione e cernita, devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.5 le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 7 gennaio 1998 n° 36, della Regione Lombardia ed in particolare:
- a) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, ovvero
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - b) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito e trattamento;
 - c) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti e percolamenti;
 - d) non sono consentite operazioni di lavaggio degli automezzi;
 - e) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - f) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
 - g) le operazioni di stoccaggio (R13) devono essere effettuate mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee; all'interno della stessa tipologia deve essere garantita la separazione tra rifiuto pericoloso e rifiuto non pericoloso;
- 2.6 che, sulla base dell'art. 182 comma 1 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., i rifiuti conferiti presso l'impianto potranno essere sottoposti alle operazioni di smaltimento limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili;
- 2.7 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;



- 2.8 le pile (batterie) esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;
- 2.9 i rifiuti costituiti da lampade e monitor, riconducibili ai codici del CER 16.02.13*, e 20.01.21* devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;
- 2.10 i prodotti e/o le materie prime seconde ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., come integrato e modificato dall'art.14 bis della Legge 128/2019. In particolare gli EoW derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dovranno possedere le caratteristiche di prodotti o componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti, conformi alla norma CEI EN 60335-1, alle indicazioni contenute nel parere di ARPA, Dipartimento di Como, prot. 194368 del 14/12/2021, che si allega al presente provvedimento e secondo le specifiche del Centro di Coordinamento RAEE;
- 2.11 al termine delle operazioni di trattamento (operazioni di preparazione per il riutilizzo) che generano EoW la ditta dovrà redigere la dichiarazione di conformità, prevista dall'art. 14 bis, lettera e), della Legge 128/2019, che attesti la cessazione di qualifica di rifiuto dei materiali trattati, utilizzando il modello riportato nell'Allegato B al Decreto di Regione Lombardia n° 12584 del 23/09/2021. La dichiarazione di conformità dovrà altresì accompagnare il trasporto di ogni carico di EoW destinato all'effettivo utilizzo per scopi specifici;
- 2.12 I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono sottoposti alla disciplina del D.lgs. n° 49 del 14 marzo 2014. Sui rifiuti riconducibili ai RAEE, riportati a titolo esemplificativo nell' Allegato II e IV del D.lgs. n° 49 del 14 marzo 2014, potranno essere esercitate operazioni di stoccaggio e trattamento, in conformità a quanto previsto dagli allegati VII e VIII dello stesso decreto legislativo ed in particolare:
- a) l'impianto di stoccaggio deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale.
- b) nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. Lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE avverrà nelle aree individuate sulla tavola n° 5 "Layout Impianto scala 1:100, del 24/07/2021. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;



Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tale area deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

c) non potrà essere effettuata la frantumazione delle carcasse derivanti dal trattamento dei RAEE;

d) l'impianto deve essere dotato di bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati e di un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, che deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;

e) lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE deve avvenire esclusivamente in area coperta resistente alle intemperie;

f) l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

g) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico (CFC e HCF es. CER 20.01.23*) deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n° 231;

h) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero e che le apparecchiature non subiscano danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente;

i) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e profondi;

j) devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

k) durante le fasi di stoccaggio devono essere:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

l) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;



- m) nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.13 le operazioni di preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5) consistenti nel controllo, pulizia, smontaggio e riparazione al fine di ottenere prodotti o componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti, dovranno essere condotte nel rispetto del protocollo operativo descritto nella relazione tecnica approvata, redatto sulla base delle specifiche del Centro di Coordinamento RAEE e in particolare le operazioni in vista del reimpiego del prodotto o della componente sono sintetizzate come di seguito descritto:
- 2.13.1 verifica di funzionalità dei prodotti o delle componenti di prodotti per determinare la possibile fase di riparazione a cui segue una fase di cancellazione dati su personal computer, notebook e su apparecchi con supporti magnetici, e la fase di riparazione se necessaria. I test di funzionalità dovranno essere registrati puntualmente;
- 2.13.2 prove di operabilità e di stima della durata residua presunta, mediante test di qualificazione del componente in funzione dell'impiego previsto e in accordo al relativo livello di qualità richiesto;
- 2.13.3 eventuale rimessa a punto dei prodotti o delle componenti;
- Ove esistenti è raccomandabile seguire gli standard del produttore. Le suddette operazioni devono consentire la definizione di una forma di garanzia sulla durata di vita residua presunta per i prodotti e/o il componente recuperato, fornite dal soggetto che rimette l'apparecchiatura sul mercato.
- 2.13.4 I componenti e le apparecchiature recuperati a fini di reimpiego devono tassativamente presentare i seguenti requisiti:
- devono riportare una marcatura dell'azienda/organizzazione che li ricondiziona e li pone sul mercato (in tal modo Essa se ne assume la responsabilità e la marcatura funge da garanzia);
 - la marcatura deve essere visibile, indelebile e tale da consentire la rintracciabilità del responsabile della re-immissione del componente sul mercato.
- 2.14 Sulla base di quanto dichiarato dalla ditta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 15/04/2021 e dei contenuti del punto 1) dell'allegato C della D.G.R. 19 novembre 2004, n° 19461, la stessa ditta dovrà avviare a recupero in rifiuti messi in riserva entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- 2.15 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti, prodotti dalla ditta nel corso dell'attività di recupero, devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2.16 I rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi ad impianti di recupero o smaltimento;



- 2.17 al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dal Servizio Aria ed Energia della Provincia di Como:
- 2.17.1 le tipologie di rifiuto suscettibili di produrre polveri o altre emissioni diffuse, dovranno essere stoccate e trattate adottando attrezzature e modalità atte ad evitare la produzione e la diffusione delle polveri stesse.
- 2.18 i dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno, se necessario, essere opportunamente modificati rendendoli conformi a quanto previsto dal R.R. n° 4/2006 e la gestione delle acque di prima pioggia attuata secondo i criteri previsti dall'art. 7 dello stesso Regolamento Regionale. A tal proposito si rimanda all'Allegato 2 inerente agli Scarichi di Acque Reflue con Recapito in Ambiente;
- 2.19 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia di inquinamento acustico. La ditta dovrà comunque rispettare eventuali prescrizioni integrative impartite da ARPA;
- 2.20 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.21 L'esercizio delle operazioni autorizzate deve essere conforme alla normativa igienico - sanitaria e di prevenzione degli infortuni vigente;
- 2.22 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed allo SUAP territorialmente competenti per territorio.

3 Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale:

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata che, in caso di rischio di potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere coerente con quanto disposto dal titolo V del predetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il ripristino dell'area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

3.2 Piano di emergenza:

il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento di un piano di emergenza che dovrà contenere le informazioni previste dall'art. 26 bis della Legge n° 132 del 01/12/2018 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n° 3058 del 13/02/2019 e fissare gli eventuali adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei VV.FF. e di altri organismi.

**Allegato 2: Scarichi con Recapito in Ambiente:**

CONSIDERATO che, in base ai dati tecnici e alle planimetrie prodotte dall'Azienda, la stessa rientra nelle attività incluse nell'art. 3, comma 1, lettera b) del R.R. 4/2006;

CONSIDERATO che, in base ai dati tecnici e alle planimetrie prodotte dall'Azienda, risulta che le aree scolanti di pertinenza dell'attività non siano presidiate da una rete di raccolta delle acque meteoriche, connessa al sistema di separazione delle prime piogge;

CONSIDERATO inoltre che, in base a quanto dichiarato dall'azienda, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del suddetto R.R., non derivano pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne, in quanto dette superfici non sono destinate alla movimentazione/carico/scarico di alcun tipo di sostanza potenzialmente pericolosa;

VALUTATO che tale situazione configuri quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del R.R. 4/2006, in relazione al non assoggettamento alle disposizioni del medesimo Regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia;

DATO ATTO che, di conseguenza, le acque meteoriche non differenziate (prima e seconda pioggia) decadenti dalle suddette superfici scolanti sono da autorizzare ai sensi dell'art. 13, comma 3 del RR 4/2006 con recapito in ambiente;

RITENUTO, infine, che in base ai risultati delle analisi prescritte nel presente Allegato Tecnico, in presenza di contaminazione, potrà essere chiesto all'Azienda di adeguare la situazione esistente con la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici scolanti collegate allo scarico n. SA01.

TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
A. Schema fognatura – legenda – estratto PGT. Richiesta autorizzazione allacciamento fognatura .	Planimetria-schema-fognatura.pdf.p7m	Luglio 2021

1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI

Numero	Codici	Descrizione
1	C.interno SA01 C. SIRE RP0131430033001S	Scarico acque di prima e seconda pioggia non separate e non trattate (pozzo perdente)

2. RECAPITI

Numero	Recapito	Coordinate
1	pozzo perdente	n.d.



3. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 e smi.

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella. Le analisi dovranno riportare, per ogni parametro il grado di incertezza estesa.

4. PRESCRIZIONI

4.1 Dovrà essere effettuato un monitoraggio degli scarichi delle acque meteoriche di cui al terminale SA01, da effettuare mediante prelievi **con cadenza biennale** (il primo campionamento da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica dell'AU), in occasione di un evento meteorico significativo, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa, e determinazione analitica di:

- **pH, Solidi Sospesi totali, BOD₅, COD, Ferro, Cromo Totale, Rame, Zinco, Nichel, Piombo, Fosforo Totale, Azoto Totale, Solventi organici aromatici, Tensioattivi totali, Solventi clorurati e Idrocarburi totali (queste ultime due sostanze devono risultare assenti o comunque sotto la soglia di rilevabilità dei metodi utilizzati)**

Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, condizioni meteorologiche correnti e punto di prelievo.

I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti preferenzialmente da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (o in alternativa, di certificazione ISO 9001 e di documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Nel caso di avvalimento di laboratori non certificati, fatte salve diverse e successive disposizioni da parte delle Autorità competenti, deve essere garantito che il laboratorio operi secondo un programma che assicuri la qualità e il controllo per i seguenti aspetti:

1. Campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
2. Documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate, basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
3. Determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
4. Piani di formazione del personale;
5. Procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.

Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, le relative informazioni dovranno essere sempre allegate ai referti / rapporti di prova prodotti.



Solo in caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como, all'Ufficio d'Ambito, allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

- 4.2 **Entro 90 giorni**, dalla notifica del provvedimento di AU da parte del SUAP, e **successivamente entro 30 giorni dall'effettuazione dell'analisi biennale**, deve essere trasmessa al SUAP medesimo (per il successivo inoltro a Provincia e ARPA), la seguente documentazione:
- 4.2.1 Copia delle analisi dello scarico SA01, da effettuare secondo i tempi di cui alla prescrizione III.4.1;
- 4.2.2 Documentazione fotografica attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento per lo scarico SA01 come da prescrizione III.4.8 (solo per la prima volta).
- 4.2.3 Coordinate in formato UTM del punto di scarico in ambiente SA01.
- 4.3 Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio.
- 4.4 Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve avvenire immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.
- 4.5 I materiali derivati dalle operazioni di cui al punto III.4.4 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta nel rispetto della normativa vigente.
- 4.6 Dovrà essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulla rete delle acque meteoriche immediatamente a monte del recapito in ambiente mediante un pozzetto di prelievo avente dimensioni adeguate. Il pozzetto dovrà inoltre permettere il ristagno dei reflui scaricati.
- 4.7 Sui piazzali di pertinenza dell'Azienda dai quali le acque meteoriche confluiscono nel punto di scarico autorizzato nella presente Sezione non è consentito lo svolgimento delle attività indicate all'art. 3 comma 1 lettera d) del R.R. 4/06 ed è quindi vietato il deposito, il carico, lo scarico, il travaso e la movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
- 4.8 Il pozzetto da cui devono essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo dello scarico deve essere reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo, con specificazione della sigla di riferimento SA01.
- 4.9 Entro **30 giorni** dalla notifica del provvedimento di AU da parte del SUAP deve essere trasmessa idonea documentazione attestante l'allacciamento alla fognatura delle acque reflue domestiche (servizi igienici); in particolare dovrà essere prodotta dichiarazione tecnica sottoscritta di chiusura dei lavori e fascicolo fotografico dei lavori eseguiti.

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Dott.sa Eva Cariboni)